



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
***Quarta Sezione Civile e Fallimentare***  
***e***  
***Sezione Specializzata in Materia di Impresa***

\*\*\*\*\*

**Massimario**

Anno giudiziario 2018 – 2019

\*\*\*\*\*


*Si trasmettono per conoscenza al C.O.A. e all'OSKBC  
di Catania, nonché ai Sig. Auditor fallimentari.  
Catania, 8 ottobre 2019*

Il Presidente di Sezione  
Dr. Mariano Sciacca

1

2

3

A handwritten signature or mark consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke that crosses the loop.



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
***Quarta Sezione Civile e Fallimentare***  
***e***  
***Sezione Specializzata in Materia di Impresa***

\*\*\*\*\*

**Massimario**  
**Anno giudiziario 2018 - 2019**

**TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 922/2019 del 4.3.2019 - Pres. Sciacca – Est. V. Marletta**

“In materia di appalto di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in tema di adeguamento, modifica o deroga al prezzo inerenti a contratti in cui manchi qualsivoglia clausola che preveda l’an debeatur, in quanto relative all’esercizio di poteri discrezionali della P.A., riservando, dunque, alla giurisdizione ordinaria le controversie sulla mera determinazione del quantum”.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – ord. n. 10596/2018 del 8.11.2018 - Pres. Sciacca – Est. V. Marletta**

“Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto dall’art. 669-terdecies, comma 1, c.p.c. non è sufficiente la conoscenza del fascicolo informatico avuta mediante il deposito dell’istanza di visibilità del fascicolo atteso che il termine per impugnare deve decorrere da una data certa (quella della pronuncia in udienza oppure della comunicazione o notificazione nel caso di reclamo ex art. 669 terdecies) nell’ottica della stabilità dei provvedimenti giurisdizionali”.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – ord. n. 3546/2019 del 3.6.2019 - Pres. Sciacca – Est. V. Marletta**

“Nel procedimento cautelare “ante causam”, il requisito dell’indicazione della proponenda azione di merito appare, ora più che in passato, indefettibile e necessario, al fine di consentire al giudice sin da principio di rilevare adeguatamente quale sia l’effettivo contenuto di tutela giuridica che si richiede nelle forme di urgenza, ma anche al soggetto destinatario passivo di un provvedimento cautelare anticipatorio di essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso. In assenza di tale indicazione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è inammissibile.”

**Tribunale di Catania – sez. imprese – ord. n. 19399/2018 del 3.4.2019 - Pres. Sciacca – Est. V. Marletta**

“Non è sufficiente, al fine di escludere la sussistenza del fenomeno del look alike ( letteralmente sembra come) guardare alle singole componenti della confezione di un determinato prodotto, dovendosi aver riguardo alla visione d’insieme, al cosiddetto “colpo d’occhio”, che spinge un consumatore ad orientarsi verso un prodotto”

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 2305/2019 del 31.5.2019 – Pres. Sciacca – Est. N. La Mantia**

Le immagine fotografiche, che si limitano alla riproduzione degli oggetti e che risultano prive dei caratteri di originalità e creatività, non costituiscono un’opera dell’ingegno, come tale tutelata dal diritto d’autore ed, in particolare, dall’art.2, n.4 L. 633/41, ma rientrano nella categoria delle c.d. fotografie semplici non creative,

suscettibili della più limitata tutela riservata ai diritti connessi (artt.87 e segg. L. autore). Detti caratteri debbono trascendere la buona tecnica fotografica e trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore.

Ne consegue che, in questi casi, tutti i diritti inerenti alla riproduzione fotografica sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa. Il committente, quindi, e non l'autore, è titolare del diritto di sfruttamento economico della riproduzione.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 2306/2019 del 31.5.2019 – Pres. Sciacca – Est. N. La Mantia**

Non può ritenersi che il diritto allo sfruttamento delle creazioni pubblicitarie sia rimasto in capo alla agenzia pubblicitaria, dovendosi invece affermare che in caso di opere di ingegno realizzate su commissione, i diritti di utilizzazione si trasferiscono al committente per effetto dell'esecuzione del contratto e, cioè, per effetto sia della realizzazione della campagna pubblicitaria da parte dell'agenzia sia del pagamento del corrispettivo da parte dell'utente. Pertanto, trasferitosi al committente, con l'esecuzione del contratto di agenzia, il diritto all'utilizzo del materiale pubblicitario, solo a quest'ultimo, e non all'agenzia pubblicitaria, è possibile riconoscere la legittimazione a proporre i rimedi normativamente previsti a tutela della creazione.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 3881/2018 del 4.10.2018 - Pres. Sciacca - Est. G.Marino**

In tema di azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. ai fini della decorrenza della prescrizione, è rilevante che l'incapienza patrimoniale sia oggettivamente percepibile dai creditori. L'insufficienza patrimoniale si considera esteriorizzata con il deposito presso il registro delle imprese dei bilanci sociali, da cui la stessa deve risultare con assoluta evidenza: pertanto, incombe sugli amministratori l'onere di provare che dai bilanci depositati nel registro delle imprese risultano elementi da cui desumere che i creditori non potevano non essere a conoscenza dell'insufficienza patrimoniale della società.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 4636/2018 del 27.11.2018 - Pres. Sciacca - Est. G.Marino**

Ai fini della liquidazione del danno ex art. 146 legge fall., nel fare applicazione del principio dei cd. netti patrimoniali la situazione patrimoniale iniziale, oggetto di raffronto, va depurata delle poste dell'attivo la cui valorizzazione si giustifichi esclusivamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti). Le rettifiche operate sul primo bilancio, quali tipicamente quelle effettuate per correggere omesse svalutazioni di voci attive finalizzate ad occultare una perdita, vanno ripetute anche sul secondo bilancio posto in comparazione (ad es. un credito inesigibile, eliminato come tale dalla situazione patrimoniale iniziale, va eliminato anche dalla situazione patrimoniale successiva).

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 1320/2019 del 29.3.2019 - Pres. Sciacca - Est. G.Marino**

In ordine alla indebita percezione di compensi – sia quale lavoratore dipendente sia quale amministratore – la qualifica di amministratore di una società di capitali non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società ma, perchè sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante il rapporto - che deve consistere nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita il potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. La subordinazione lavorativa, pacificamente configurabile solo in relazione ad attività diverse da quelle poste in essere per effetto del rapporto organico deve ritenersi esclusa nel caso dell'amministratore unico per l'immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 4316/2018 del 3.11.2018 - Pres. Sciacca - Est. G. Marino**

Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, comma 4, 2501 septies, comma 1, e 2503, comma 1, c.c. (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506 bis, comma 5, e 2506 ter, comma 5, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell'art. 2505 quater c.c.. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 3709/2018 del 22.11.2018 - Pres. Sciacca - Est. G.Marino**

In tema di prova del credito in sede di richiesta monitoria il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ne consegue che la relativa delibera, in deroga all'art. 2709 cod. civ., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 2623/2019 del 20.6.2019 - Pres. Sciacca - Est. G.Marino**

Il giudice – nel giudizio comparativo – deve preventivamente individuare/ricercare il cuore del marchio, cioè il nucleo centrale, ideologico- espressivo, l'idea fondamentale, che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume l'attitudine individualizzante e caratterizzante. Compiuta la detta operazione si devono valutare i fattori di novità ed idoneità differenziatrice del marchio incriminato. La contraffazione sussiste se l'imitazione cade su tale nucleo, sicché devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere il nucleo ideologico espressivo.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 1317/2019 del 29.3.2019 - Pres. Sciacca - Est. G.Marino**

In tema di divieto di concorrenza sleale in applicazione della normativa speciale di cui all'art. 120 comma 3 e 6 c.p.i. il criterio di radicamento della competenza nel “luogo in cui i fatti sono stati commessi” in caso di violazione perpetrata a mezzo internet, va inteso nel senso che tale luogo va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale, e quindi l'espressione “luogo in cui i fatti sono stati commessi” deve essere riferita al luogo di realizzazione della condotta e non al luogo della verifica del danno.

**Tribunale di Catania – sez. imprese – sent. n. 314/2019 del 23.1.2019 - Pres. Sciacca - Est. G.Marino**

L'assemblea ordinaria di società per azioni può legittimamente procedere, in sede di discussione ed approvazione del bilancio di esercizio, ad introdurre, anche su iniziativa degli amministratori che hanno redatto il progetto, modificazioni allo stesso, purché esse non siano di tale complessità da farne un documento sostanzialmente “nuovo”. Ciò esclude che l'iter normativamente prescritto per l'approvazione del bilancio, potrebbe risultare violato, e che non vi sia lesione del diritto alla corretta informazione dei soci, segnatamente quelli non presenti all'assemblea.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 2921/2019 del 6.7.2019 - Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

Il curatore che agisca ai sensi dell'art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore della società fallita, addebitandogli la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'erosione o l'azzeramento del capitale sociale, deve dedurre e comprovare sia le caratteristiche in cui si sia concretata detta prosecuzione dell'attività di impresa, e dunque le iniziative del convenuto che l'abbiano connotata, sia il nesso di causalità tra queste ultime e l'aggravamento della situazione di dissesto rispetto alle perdite che avrebbero comunque potuto ingenerarsi nella fisiologica fase di liquidazione volontaria.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 2921/2019 del 6.7.2019- Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

L'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in caso di ripetute perdite di esercizio, mai ripianate, e di azzeramento del capitale della società, il quale ometta di attivare il meccanismo di cui all'art. 6 L.F., con conseguente mancata applicazione degli istituti di cui agli artt. 54 e ss. L.F. volti al consolidamento della situazione di dissesto patrimoniale, risponde a titolo risarcitorio, nell'azione ex art. 146 L.F. incoata dal curatore del fallimento, della differenza tra il patrimonio negativo esistente al momento della manifestazione chiara e inequivoca dell'insolvenza e quello esistente al momento della dichiarazione di fallimento.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - ord. n. 3007/2019 del 18.2.19 - Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

Qualora il reclamo appaia *prima facie* inammissibile o palesemente infondato, il procedimento può essere definito anche in assenza di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti, apparendo in tal caso superflua la fissazione di un termine per la relativa integrazione, quale attività non giustificata dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, comma 2, Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

**Tribunale di Catania – sez. imprese - ord. n. 3007/2019 del 18.2.2019 - Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

L'art. 700 c.p.c., contenendo una clausola di apertura e di completamento della materia cautelare, consente, laddove sia carente un istituto cautelare tipico, l'esercizio, in via d'urgenza, di poteri giurisdizionali, che trovino fonte in altre e diverse disposizioni di legge; non attribuisce al giudice nuovi ed ulteriori poteri giurisdizionali "atipici", svincolati dalla necessaria tassatività formale e sostanziale dei medesimi (cioè, per forma e contenuto dispositivo; artt. 24, comma 1°, e 101, comma 2°, cost.). La strumentalità connota, quindi, sia il *fumus*, sia il *periculum in mora*, perché la cognizione sommaria si proietta sulla statuizione di merito e sul bene della vita con questa suscettibile di riconoscimento.

**Tribunale di Catania – sez. imprese - ord. n. 3007/2019 del 18.2.2019 - Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

Il *periculum in mora* richiesto dall'art. 700 c.p.c. postula che, se il pregiudizio si realizzi davvero, questo non sia, per proprie caratteristiche e tenuto conto dell'interesse attinto, meramente economico e, per questo, astrattamente ristorabile per equivalente con la statuizione di condanna contenuta nella sentenza definitiva. Non è contemplato che il giudice possa andare oltre, valutando in via prognostica fatti ed eventi a ciò estranei o successivi, tra cui l'attuale e futura consistenza del dedotto credito in rapporto alla prognosi sull'eventuale processo esecutivo successivo, quale vaglio, di contro, tipico del sequestro conservativo.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - ord. n. 11636/2019 del 12.3.2019 - Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

Il *periculum in mora* nel sequestro conservativo va desunto da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, e/o da pregressi o attuali comportamenti del debitore, i quali lascino fondatamente presumere che, allo scopo di sottrarsi all'adempimento, quest'ultimo possa compiere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del proprio patrimonio mettendone a rischio la capienza rispetto alle ragioni creditorie. Sotto il profilo soggettivo, condotte dispersive e/o distrattive compiute dall'amministratore di una società poi fallita in danno di quest'ultima in concorso con altri soggetti, pur se connotate da rilevante spregiudicatezza e gravità ma risalenti nel tempo, non sono idonee da sole a concretare il *periculum in mora*, in assenza di altri, successivi e specifici comportamenti dismissivi o a ciò prodromici.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 6993/2018 del 29.9.2018 - Pres. Sciacca - Est. L.De Bernardin**

Il commissario prefettizio ex art.32 d.l.90/2014 nominato ai fini del completamento dell'esecuzione di un contratto di appalto può spiegare intervento autonomo al fine di fare proprie le difese eventualmente già svolte in un giudizio incardinato dall'organo gestorio della società avente ad oggetto vicende contrattuali attinenti il medesimo contratto di appalto.

Nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è onere del Comune porre in essere gli accorgimenti necessari affinché il loro conferimento sia effettuato in maniera corretta da parte degli utenti disponendo il Comune dei poteri sanzionatori e repressivi dei comportamenti scorretti.

Non può essere imputato all'appaltatore del servizio di rifiuti solidi urbani il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata a fronte dell'inadempimento del Comune all'onere di porre in essere tutte le misure necessarie per indurre l'utenza ad effettuare il conferimento dei rifiuti in maniera corretta.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 6993/2018 del 29.9.2018 - Pres. Sciacca – Est. L.De Bernardin**

Deve escludersi che l'accettazione di condizioni contrattuali difformi rispetto alle previsioni di cui al d.lgs.231/2002 possa verificarsi tramite accettazione delle clausole del bando di gara, posto che nella presentazione della offerta può rinvenirsi il diverso accordo contrattato dalle parti solo a seguito di apposita contrattazione e trattativa sul punto, che evoca un concetto di contatto di tipo pararapportuale (o precontrattuale) che non può rinvenirsi certo nel binomio "bando - presentazione dell'offerta", che già integra (quantomeno in parte) la conclusione del contratto.

Nell'ambito di contratti soggiacenti alla disciplina del d.lgs.231/2002, deve considerarsi gravemente iniqua la clausola che preveda la pattuizione del tasso degli interessi di mora nella misura legale, in luogo di quella di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs.231/2002.

Nell'ambito di contratti soggiacenti alla disciplina del d.lgs.231/2002, debbono considerarsi inique tanto la clausola che fissa nel centovesimo giorno dal compimento del mese lavorato il termine per il pagamento del corrispettivo, quanto quella relativa al termine di decorso degli interessi di mora per il ritardato pagamento fissato nel centocinquantesimo giorni successivo alla data di scadenza mensile, in luogo delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs.231/2002.

In presenza di clausole contrattuali inique può disporsi la loro sostituzione automatica con quelle di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs.231/2002, in conformità a quanto consentito dagli artt. 1339 e 1419 c.c., si come previsto nell'ultima parte dell'art.7 co.1 d.lgs.231/2002.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - ord. n. 19358/2019 del 22.2.2019 - Pres. Sciacca – Est. L.De Bernardin**

L'art.2746 co.3 cc deve interpretarsi nel senso che il ricorso cautelare volto alla revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata è ammissibile pur se proposto *ante causam* ove venga lamentato il compimento di atti di *mala gestio* da parte dell'amministratore potenzialmente suscettibili di cagionare danno al patrimonio sociale

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 3032/2019 del 16.7.2019 - Pres. Sciacca - Est. A.Laurino**

Attesa la pervasività dello strumento nella sfera giuridica altrui, l'istanza di esibizione delle scritture contabili nei confronti dell'imprenditore è inammissibile, in quanto generica ed esplorativa, se non viene dedotto quale specifica scrittura contabile, tra tutte quelle obbligatorie, si voglia acquisire.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 3033/2019 del 16.7.2019 - Pres. Sciacca - Est. A.Laurino**

L'onere probatorio della curatela che agisca per il risarcimento del danno in caso di distrazione si arresta alla prova della esistenza della somma o del bene, quando l'imprenditore era in bonis, ed alla deduzione del mancato ritrovamento o della mancata consegna in favore della massa. Qualora il convenuto eccepisca che le somme o i beni siano stati destinati ad una attività funzionale all'impresa l'onere di dimostrarlo, anche per il principio di vicinanza della prova, non può che ricadere su quest'ultimo.

**Tribunale delle imprese 12.7.19, sent. -Presid. Sciacca -Rel. Laurino**

L'istituto delle riserve, già previsto dagli artt. 53 e 54 del r.d. 350/1895 risponde all'esigenza di garantire la pubblica amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutare la convenienza dell'opera pubblica, anche in relazione alle esigenze di spesa ed in vista di un eventuale recesso in relazione al perseguimento dei fini di interesse pubblico.

L'onere di iscrivere le riserve qualora il fatto causale dia luogo ad un illecito permanente o laddove si tratti di molteplici fatti avvinti, tra di loro, da una connessione causale per la produzione di un unico danno, può nascere sia al momento della "ultimazione" del danno sia all'avvenimento dell'ultimo fatto (con) causale. Tuttavia tale principio è temperato dai canoni di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, avendo riguardo al momento in cui, secondo l'ordinaria diligenza, ci si poteva avvedere che il fatto già spiegasse la sua potenzialità offensiva.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. del 12.7.19 -Presid. Sciacca -Rel. Laurino**

Il conto finale dei lavori che, a pena di inammissibilità, deve riportare tutte le riserve iscritte e tempestivamente ritrascritte nel registro di contabilità, è successivo all'ottenimento delle certificazioni di sicurezza, delle quali dovrà appostare il relativo costo e che, comunque, devono esistere prima del collaudo finale.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 2099/2019 del 18.5.2019 - Pres. Sciacca - Est. A.Laurino**

Il patto secondo il quale si riserva un utile fisso in favore di un socio anche nella ipotesi di mancata realizzazione di qualsiasi utile integra gli estremi di un patto leonino nullo.

Ai sensi dell'art. 2265 c.c. è legittima una diversa distribuzione degli utili e delle perdite rispetto alle quote di partecipazione, ma non è mai possibile una esclusione totale (e costante) degli stessi.

**Tribunale di Catania - sez. imprese - sent. n. 821/2019 del 23.2.2019 - Pres. Sciacca - Est. A.Laurino**

A prescindere dal *nomen iuris* adottato tra le parti, la differenza tra appalto e concessione di servizio pubblico va individuato nella circostanza che, in caso di concessione, il rischio operativo legato alla gestione del servizio comportante una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, sul lato della domanda o dell'offerta o di entrambe, ricade sul concessionario.

Qualora il contratto sia qualificato dal giudice come appalto misto di lavori e servizi e si controverta su clausole di revisione del prezzo trova applicazione la lett. E) n. 2 dell'art. 133 c.p.a. che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il fatto che la norma richiami altre due norme che non esistono più (artt. 115 e 133 del codice degli appalti, abrogato) è dovuto ad un difetto di coordinamento alla luce della novella legislativa sul codice

degli appalti. Infatti, l'individuazione della giurisdizione esclusiva operata dalla legge è per materia ed è riferita al divieto di rinnovo tacito ed alle clausole di revisione del prezzo nei contratti pubblici, quindi, il rinvio formale è da intendersi mobile (ora, art. 106 del nuovo codice degli appalti).

#### **SEZIONE QUARTA CIVILE**

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 1953/2019 del 9.5.2019 - G.U. dott. M.Sciacca**

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. c) e c-bis) del TUF, nei "servizi di investimento" sono compresi, tra l'altro, anche il servizio di collocazione di strumenti finanziari nei confronti dell'emittente.

L'intermediario finanziario non può prestare il servizio di collocamento di polizze unit linked per conto dell'emittente od offerente se non sulla base di un contratto scritto (il contratto-quadro o contratto di intermediazione finanziaria) previsto a pena di nullità dall'art. 23 del TUF e regolato, quanto al contenuto, dall'art. 37 del Regolamento.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 374/2019 del 26.1.2019 - G.U. dott. M.Sciacca** Qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un adotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.

**Tribunale di Catania - sent. r.g. 19399/19 - Pres. Sciacca – Est. Marletta**

*"Va considerato mezzo anormale di pagamento, revocabile ex art. 67 co. 1 n. 2) l. fall. se avvenuto nel periodo di tempo c.d. "sospetto" di un anno dalla dichiarazione di fallimento, la datio in solutum attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, atto potenzialmente idoneo a ledere la par condicio creditorum, in quanto diretto a porre in essere una situazione di coesistenza di reciproci debiti allo scopo di ottenerne l'estinzione per compensazione in danno degli altri creditori"*

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 3003/2018 del 14.7.2018 - G.U. dott. N.La Mantia**

Nel caso in cui venga eccepita la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa di cui alla Legge 287/90 la potestas decidendi permane in capo al giudice monocratico e non si trasferisce a quello collegiale, atteso che l'azione di nullità cui fa riferimento l'art.33 L.287/90 è quella finalizzata a fare valere l'invalidità dell'accordo originario "non concorrenziale", ma non anche dei successivi contratti a valle sottoscritti dai consumatori.

L'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della L.287/90 deve essere dichiarata inammissibile se proposta, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, sul rilievo che una questione di nullità, totale o parziale, del contratto, sollevata da una delle parti o rilevata d'ufficio, merita di essere esaminata soltanto nelle ipotesi in cui la decisione in ordine alla stessa può avere rilevanza ai fini della definizione della controversia, risultando, altrimenti, del tutto inammissibile, poiché è in contrasto con i principi del giusto processo richiedere al giudice una pronuncia sulla nullità di una clausola contrattuale in merito alla quale le parti non hanno formulato alcuna domanda/eccezione né negli scritti introduttivi, né entro i termini preclusivi fissati dall'art.183, c. VI, cpc, in quanto, altrimenti, si provocherebbe un inutile allungamento dei termini del processo.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 1077/2019 del 12.3.2019 - G.U. dott. N.La Mantia**

In ossequio ai principi ormai radicati nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.13533/01, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la società convenuta non ha provato in maniera certa di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni a proprio carico o di non avervi provveduto per fatto imputabile esclusivamente alla società attrice, atteso che dalla copiosa documentazione prodotta e dall'espletata attività istruttoria non è emersa la

prova certa che la società convenuta abbia adempiuto alla propria obbligazione, realizzando il lavoro che era stato commissionato dalla attrice, né che il mancato adempimento sia imputabile esclusivamente a quest'ultima.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 1013/2019 del 7.3.2019 - G.U. dott. N. La Mantia**

Nell'ipotesi in cui al contratto di mutuo sia collegata una polizza assicurativa destinata ad operare qualora l'assicurato, al momento dell'evento, rivestisse la qualità di "lavoratore dipendente", la copertura non può ritenersi operante nel caso in cui l'assicurato risulti essere stato assunto con contratto di apprendistato, trattandosi di figura contrattuale equiparata, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni di assicurazione, al lavoro autonomo.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 2516/2019 del 13.6.2019 - G.U. dott. N. La Mantia**

Il debitore protestato, al fine di ottenere la riabilitazione ai sensi dell'art.17 L.108/96, ha diritto di ottenere la restituzione del titolo, nonché la quietanza rilasciata dal portatore dell'assegno con firma autenticata attestante l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Nell'ipotesi di smarrimento del titolo, l'obbligo di consegnare gli originali degli assegni, sussistente in capo al creditore convenuto su richiesta del debitore, si tramuta nell'obbligo di rilasciare una dichiarazione, autenticata nella firma, attestante lo smarrimento degli assegni e l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto. Il mancato rispetto delle superiori prescrizioni da parte del portatore del titolo, precludendo al debitore protestato la possibilità di ottenere la riabilitazione, giustifica l'accoglimento della proposta domanda di risarcimento danni.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 56/2019 dell' 8.1.2019 - G.U. dott. N. La Mantia**

Non ha efficacia liberatoria per il debitore ceduto, al quale era stata regolarmente notificata la cessione del credito, il pagamento avvenuto a mezzo bonifico su un diverso conto corrente acceso dalla cedente in assenza di alcuna comunicazione in ordine ad eventuali, ulteriori e successive cessioni del credito e basato esclusivamente su quanto indicato in una fattura emessa dal cedente.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 1593/2019 del 16.4.2019 - G.U. dott. N. La Mantia**

Ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti, non apparendo condivisibile quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella ord. N.27442 del 30.10.2018 in punto alla applicabilità delle soglie fissate dai DM trimestrali non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori. L'assunto del Supremo Collegio, invero, non convince in quanto: 1) è assolutamente normale e logico che gli interessi previsti per i casi di inadempimento totale o parziale del cliente siano superiori rispetto a quelli che rappresentano la normale remunerazione spettante alla banca a titolo di corrispettivo per i servizi resi; 2) l'estensione anche agli interessi moratori delle soglie fissate dai DM trimestrali adottati ex L.108/96 non risulta fondata su alcun dato normativo; 3) l'art. 644, comma primo, c.p., incriminando la sola dazione o promessa di interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro", implicitamente limita il campo applicativo delle norme antiusura agli interessi corrispettivi.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 2559/2019 del 17.6.2019 - G.U. dott. G. Marino**

L'onere dell'esperimento della mediazione spetta al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - sent. n. 2524/2019 del 14.6.2019 - G.U. dott. G. Marino**

Ferma restando la facoltà del fideiussore di recedere unilateralmente, l'esercizio del recesso comporta la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere degli effetti obbligatori delle nuove operazioni che vengano eventualmente poste in essere dal debitore garantito, dopo la data in cui il recesso acquista efficacia nei confronti del creditore; ma egli resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data e in tale misura cristallizzato (al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia), e resta tenuto inoltre, nel caso di mancato tempestivo adempimento, agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato



## SEZIONE FALLIMENTARE

### **Tribunale di Catania – sez. fall. – sent. n. 182/2018 del 21.11.2018 - Pres. Sciacca – Est. F.Ciraolo**

Nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento, la società debitrice, nel caso in cui sia in liquidazione volontaria, può dirsi che non versi in stato di insolvenza ove fornisca un'analitica rappresentazione della propria situazione contabile e finanziaria, indicando in modo realistico i possibili valori di realizzo del proprio attivo, con prognosi di prevedibilità anche temporale, in via funzionale all'integrale elisione nei tempi indicati della propria esposizione debitoria.

### **Tribunale di Catania – sez. fall. – sent. n. 209/2018 del 24.12.2018 - Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

Nel procedimento di dichiarazione dello stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 82, comma secondo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, su richiesta del commissario liquidatore ex art. 202 legge fall., i relativi requisiti vanno accertati al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione. Il contraddittorio, per l'esercizio del diritto di difesa, deve, così, essere instaurato, ex art. 195 e 15 legge fall., nei confronti dell'organo che aveva a quel momento la rappresentanza legale dell'ente stesso. Nel caso in cui la liquidazione coatta amministrativa sia stata preceduta senza soluzione di continuità dall'amministrazione straordinaria, legittimato al contraddittorio è il commissario governativo. Qualora quest'ultimo sia la medesima persona fisica che ricopra anche la carica di commissario liquidatore, si concreta un conflitto di interessi che va risolto con la nomina di un curatore speciale che intervenga in giudizio in luogo del commissario straordinario.

### **Tribunale di Catania – sez. fall. – sent. n. 65/2019 del 3.4.2019 - Pres. Sciacca - Est. F.Ciraolo**

E' inammissibile la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale nel caso in cui questa sia priva di un effettivo e coerente piano e risulti fondata su meri flussi finanziari previsionali astratti e contraddittori, senza che si evinca l'inesistenza delle condizioni di manifesta dannosità per i creditori della detta continuità, a fronte di un quadro informativo incompleto aggravato da una carente attestazione in ordine alla convenienza della proposta sulla base dei dati dedotti, sprovvisti di logica specificità e congruenza in raffronto agli obiettivi prefissati.

### **Tribunale di Catania – sez. fall. – sent. 14 giugno 2018, Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Il concetto di insolvenza di cui all'art.2462 co.2 cc deve intendersi omologo a quello di cui all'art.5 della legge fallimentare consistente in quello stato di dissesto economico finanziario insanabile che comporta l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

I valori dell'indice di liquidità inferiori all'unità esprimono condizioni non equilibrate sotto il profilo finanziario di breve termine, ma tale indice non è da solo sufficiente ad esprimere in maniera univoca e incontestabile la sussistenza di uno stato di insolvenza in luogo che di uno di crisi dovendo tale dato –di contro- essere letto e considerato in concreto e nel complessivo quadro della situazione economica dell'impresa, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto quello finanziario.

Le cd. scritture ausiliarie di magazzino consentono un esame dettagliato della consistenza del magazzino e, quindi, di effettuare una valutazione puntuale e in concreto del valore delle rimanenze ivi giacenti. Pertanto, la loro eventuale mancanza impedisce di verificare se il dato contabile sia corrispondente al valore reale del magazzino, ma non incide –di per sé- sull'impianto generale delle scritture contabili le quali –di contro- riportano l'andamento complessivo dell'attività d'impresa e della vita sociale.

È dovere dell'amministratore richiedere l'autofallimento della società al manifestarsi di una situazione di insolvenza ai sensi dell'art.5 l.f., tenuto conto dell'indice normativo di cui all'art.217 n.4 l.f. che sanziona penalmente la condotta dell'amministratore che ritarda nella proposizione dell'istanza di autofallimento, aggravando il dissesto della società, nonché delle più recenti riflessioni ed evoluzioni dottrinarie del cd. diritto societario della crisi secondo cui l'insorgenza della crisi dell'impresa imporrebbe nuovi obblighi di tutela e conservazione del patrimonio sociale in capo agli amministratori non più solo a ciò tenuti in ossequio al rapporto sociale e nei confronti dei soci, ma anche nell'interesse dei creditori sociali, con conseguente divieto di porre in essere condotte lesive o distrattive del patrimonio sociale ovvero di trattamenti preferenziali.

Nell'ipotesi in cui in pendenza di un procedimento di istruttoria prefallimentare, il debitore presenti la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il tribunale può, comunque, emettere provvedimenti cautelari ex art. 15, comma VIII, l. fall. in presenza di condotte dispositive volte alla diminuzione o volatilizzazione dell'attivo da parte dell'imprenditore

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - ord. n. 3323/2018 del 12.6.2018 - Pres. Sciacca - Est. L.De Bernardin**

Il professionista che propone opposizione allo stato passivo, lamentando la mancata ammissione del proprio credito, derivante dall'attività di assistenza e consulenza prestata nella procedura di concordato preventivo che ha preceduto la dichiarazione di fallimento, invocando anche la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall., ha l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito vantato e, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dal curatore fallimentare ex art. 1460 c.c., è tenuto - secondo le ordinarie regole di riparto degli oneri probatori - a provare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

**Tribunale di Catania 06 dicembre 2018, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale in pendenza del fallimento deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore, trattandosi di spesa generale della procedura ex art. 111 bis co.3 l.f. che grava anche sul creditore munito di privilegio speciale.

Ai fini della determinazione della quota parte di compenso del curatore che deve essere imputata a ciascuna massa può tenersi conto degli importi ricavati dalla liquidazione e dei creditori che ne beneficiano.

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.

**Tribunale di Catania 04 ottobre 2018, sent., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Gli incarichi svolti nell'interesse dell'amministrazione straordinaria dichiarata ex d.l.29/1976 (cd. Legge Prodi) debbano, oltre che essere delegati dal commissario liquidatore anche autorizzati dal Ministero che vigila dovendosi, in difetto di autorizzazione, rigettare l'istanza di liquidazione del compenso del professionista che ha svolto l'attività su incarico del commissario liquidatore.

**Tribunale di Catania 27 settembre 2018, decr., Pres. Sciacca - Rel. De Bernardin**

Nel concordato preventivo, annullate le cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione e disposto lo sgravio dei ruoli, a seguito dell'accoglimento dei ricorsi proposti dal debitore avanti la commissione tributaria, permane la legittimazione dell'amministrazione finanziaria a far valere direttamente i propri crediti nell'ambito della procedura concorsuale, ove risultino fondati su titoli idonei.

Allorquando i crediti fatti valere dall'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, si fondino su avvisi di accertamento dichiarati illegittimi, per infondatezza delle pretese erariali, dalla commissione tributaria, pur in pendenza di giudizio d'impugnazione non possono considerarsi esistenti e non vi è obbligo per il debitore proponente di prevedere accantonamenti di importo di uguale ammontare a quello dei crediti in contestazione

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - ord. n. 217/2019 del 11.1.2019 - Pres. Sciacca - Est. L.De Bernardin**

Ai fini dell'esenzione dall'azione revocatoria prevista nell'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. per gli atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione di un piano attestato il tribunale deve fare sia un controllo del piano, circoscritto alla sua eventuale manifesta inidoneità al perseguimento dei fini previsti dalla legge (anche in relazione alla sussistenza del consenso dei creditori in ordine all'eventuale ristrutturazione dei debiti prevista nel piano), sia una verifica sull'attestazione del professionista indipendente, in termini di adeguatezza dell'informazione, di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - ord. n. 4782/2019 del 22.06.2019 - Pres. Sciacca - Est. A.Laurino**

In ordine alle evidenze probatorie degli altri fatti dai quali, l'art. 2704 c.c. comma 1 ultimo periodo, desume sufficientemente provata l'antiorità di un momento (la nascita del credito) rispetto ad un altro (quello del

fallimento), l'estratto conto in cui siano annotate tutte le operazioni relative ad un contratto di mutuo può essere idoneo a conferire a quest'ultimo la prova della data certa anteriore al fallimento.

**Tribunale di Catania– sez.IV civ.- decr. 3422/17 del 13.6.19 –Pres. Sciacca- Est. A.Laurino**

Qualora il contratto di anticipazione bancaria sia teleologicamente connesso ad un contratto di conto corrente, dove vengono appostate le singole anticipazioni ed i relativi pagamenti, i due contratti danno vita ad una unitaria causa complessa. L'istituto bancario che intenda insinuarsi al passivo ha l'onere allora di produrre tutti gli estratti conto del conto corrente, quantomeno sino al momento della risoluzione e del passaggio a sofferenza del conto anticipi.

**Tribunale di Catania - sez. IV civile - decr. n. 1744/2019 del 01.03.2019 - Pres. Sciacca - Est. A.Laurino**

Per non incorrere nella decadenza istruttoria prevista dall'art. 99, comma II, n. 4) l.fall., nel caso di incapacienza della busta telematica (oltre 30 gb) il deposito telematico deve comunque avvenire entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 51, comma II, del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). Anche se non sia stato ancora generato dal sistema il numero di iscrizione a ruolo è onere della parte provvedere tempestivamente al deposito cartaceo o inviare in successione, nel suddetto termine, gli allegati telematici entro i limiti di capienza massima della memoria di ogni singola busta. Assolto tale onere rimane un problema solo interno all'ufficio, a quel punto, raccordare i successivi depositi (al limite da inviare come *nuovi* depositi) con quelli precedenti, non essendo possibile lasciare alla discrezionalità della parte o ad una sua semplice autodichiarazione il discrimine tra la tempestività o meno del deposito, anche dopo il momento dell'iscrizione a ruolo del fascicolo.